

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, N. 231**

Rimorchiatori Napoletani Srl



PARTE SPECIALE C

**Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene
e della salute sul lavoro**

INDICE

Parte Speciale C

1.	PREMESSA	4
2.	I REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	4
3.	AREE A RISCHIO	6
4.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO E PROTOCOLLI SPECIFICI	8
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15

1. PREMESSA

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro adottato da Rimorchiatori Napoletani.

La Società, al fine di consentire una piena e costante tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a sensibilizzare e formare adeguatamente i lavoratori affinché svolgano i loro compiti in sicurezza e si assumano le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- a coinvolgere e consultare i lavoratori in materia di sicurezza e prevenzione, anche attraverso i loro responsabili ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
- a definire e diffondere all'interno dell'azienda gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema.

2. I REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007 n. 123, ha introdotto nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-septies, in seguito modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 - septies del D.lgs 231/2001.

- a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

E' punita la condotta di chiunque cagioni per colpa la morte di una persona conseguenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a causa della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione – anatomica o funzionale – dell'organismo. In tale ampia definizione, sono comprese anche la compromissione delle funzioni psichiche.

Il Decreto fa riferimento alle lesioni gravi o gravissime. Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere alle proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono lesioni gravissime: la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

L'elemento psicologico comune alle due fattispecie di reato è, la colpa così definita dall'art. 43 del c.p., 1 comma, ultimo capoverso:

"il delitto è "colposo", o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

In entrambe le fattispecie di reato la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo.

Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile e tale da escludere la sussistenza del nesso di causalità tra azione od omissione ed evento.

Si precisa che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità va invece esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex D.lgs. 81/08 – ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a

limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

Pertanto, sull'imprenditore grava l'obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l'esercizio dell'attività o l'uso delle attrezzature idonee a determinare la situazione di pericolo.

Sull'imprenditore grava inoltre un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

3. AREE A RISCHIO

Dall'attività di risk assesment è emerso un profilo di rischio per la sicurezza, legato alle aree/attività operative.

In particolare le aree di rischio riguardano sia le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro a terra disciplinate dal D.Lgs.81/08 che le misure di sicurezza a bordo per i lavoratori marittimi disciplinate dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di Rimorchiatori Napoletani, possono essere divisi in tre grandi categorie:

- a) Rischi per la sicurezza;
- b) Rischi per la salute;
- c) Rischi per la sicurezza e la salute o rischi di tipo trasversale.

a) Rischi per la sicurezza

I rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica sono quelli collegabili al potenziale verificarsi di incidenti od infortuni.

Le cause di tali rischi sono da ricercare, in un assetto non idoneo delle caratteristiche di sicurezza proprie dell'ambiente di lavoro, nelle macchine e/o apparecchiature utilizzate, modalità operative, organizzazione del lavoro ecc..

I rischi per la sicurezza possono quindi essere suddivisi nei seguenti principali gruppi:

- Rischi derivanti da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro;
- Rischi derivanti da carenza di protezione su macchine e apparecchiature;
- Rischi derivanti da manipolazioni di sostanze pericolose;
- Rischi derivanti da insufficiente protezione elettrica;
- Rischi derivanti da incendio od esplosione.

b) Rischi per la salute

I rischi per la salute o rischi igienico-ambientali sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni od a lavorazioni che comportano l'emissione nell' ambiente di "fattori ambientali di rischio" di natura chimica, fisica, biologica.

I rischi per la salute possono essere quindi così raggruppati:

- Rischi derivanti da agenti chimici;
- Rischi derivanti da agenti fisici.

c) Rischi per la sicurezza e la salute

I rischi per la sicurezza e la salute (rischi trasversali) sono individuabili all'interno del rapporto tra lavoratore e l'organizzazione del lavoro in cui lo stesso è inserito. Tale rapporto è a sua volta immerso in un quadro di compatibilità ed interazioni che è contemporaneamente di tipo ergonomico, psicologico ed organizzativo.

I rischi per la sicurezza e la salute sono essenzialmente dovuti a:

- Organizzazione del lavoro;
- Fattori psicologici;
- Fattori ergonomici.

In relazione ai rischi sul lavoro di cui sopra le attività di prevenzione per i rischi possono prevalentemente essere ricondotte a mancati adempimenti nell'ambito della:

- Gestione del sistema aziendale di prevenzione e protezione della sicurezza e salute sul lavoro;
- Predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008, documento unico dei rischi interferenti (DUVRI);
- Predisposizione del "Manuale della sicurezza a bordo" art. 17 D.Lgs. 271/99
- Deleghe e sistema organizzativo del Servizio di prevenzione e protezione dei rischi di salute e sicurezza;
- Attuazione della sorveglianza sanitaria (attribuzioni del medico competente);
- Erogazione dell'informazione, formazione e addestramento ai lavoratori in funzione dei differenti profili di rischio;
- Monitoraggio dell'evoluzione normativa e dei nuovi obblighi in tema di sicurezza sul lavoro e valutazione del relativo impatto sull'attività aziendale;
- Attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione, al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - a. misure di mantenimento e miglioramento;
 - b. gestione, rettifica, inibizione e sanzionamento dei comportamenti posti in

violazione delle norme;

c. coerenza tra attività svolta e competenze possedute;

- Attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- Fornitura e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale;
- Predisposizione di procedure per diversi scenari di emergenze e per il primo soccorso;
- Coordinamento delle misure di emergenza con le autorità marittime;
- Gestione della prevenzione degli incendi;
- Verifica dei requisiti tecnico professionale degli appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei locali della Società;
- Manutenzione periodica delle macchine e degli impianti;
- Progettazione degli spazi di lavoro;
- Effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO E PROTOCOLLI SPECIFICI

I Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, il Presidente / Amministratore con delega, i Dirigenti e i Dipendenti in linea gerarchica operanti nelle aree a rischio, nonché i Consulenti, i Collaboratori esterni, i Fornitori (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

La struttura organizzativa del Servizio di prevenzione e protezione sulla sicurezza sul lavoro

La struttura di prevenzione e protezione della sicurezza e salute sul lavoro di Rimorchiatori Napoletani è composta da:

- Datore di Lavoro (DL);
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Dirigenti/Responsabile della sicurezza a bordo (DLGS 271/99)
- Preposti alla sicurezza;
- Medico competente;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza "R.L.S."

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle funzioni/figure aziendali delegate in materia di sicurezza e igiene del lavoro, e le loro attività/ responsabilità in termini di controllo al fine di prevenire le aree di rischio precedentemente indicate:

Datore di lavoro

In adempimento agli articoli 17 e 18 del d.Lgs. 81/08 il datore di Lavoro deve:

- nominare il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP),
- eseguire la valutazione dei rischi per l'unità operativa,
- nominare il medico competente e provvedere al rispetto delle scadenze previste dal Programma di Sorveglianza Sanitaria (delegabile),
- comunicare agli Enti competenti i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro (delegabile),
- comunicare agli Enti competenti i nominativi dei Rappresentanti dei Lavori per la Sicurezza (delegabile),
- nominare gli addetti alle emergenze (delegabile),
- partecipare alla riunione periodica per la sicurezza con RSPP, Medico Competente e RLS (delegabile),
- verificare con l'ausilio del RSPP, la corrispondenza alle norme vigenti delle attrezzature (macchine, impianti, DPI, etc.) messe a disposizione dei propri lavoratori (delegabile),
- in collaborazione con l'RSPP provvedere affinché a tutto il personale sia garantita la formazione, informazione ed addestramento con riferimento anche a compiti ed incarichi specifici in materia di sicurezza (delegabile),
- su indicazione dell'RSPP dare disposizioni per l'acquisto dei necessari ed idonei DPI e DPC (delegabile),
- impartire ai sottoposti direttive riguardanti l'attività di coordinamento in caso di emergenza ed evacuazione secondo il piano di emergenza predisposto,
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (delegabile)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - "RSPP"

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione adempie all'art. 33 del D.Lgs. 81/08 di cui si riportano in modo indicativo ma non esaustivo i seguenti compiti:

- collabora con i direttori delle unità organizzative aziendali nell'individuare e valutare i rischi e determinare le relative misure di salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della vigente normativa,

- aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti nelle attività lavorative, su proposta e di concerto con il datore di lavoro,
- assiste il Datore di Lavoro nel verificare, attraverso visite periodiche sui luoghi di lavoro, il rispetto delle disposizioni normative in materia di prevenzione degli infortuni, anche secondo quanto riportato nei piani di sicurezza, redigendo relazioni sullo stato della sicurezza e sulle eventuali azioni da intraprendere
- assiste il Datore di Lavoro nelle visite ispettive e nei controlli effettuati dagli organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro
- propone ed ove possibile effettua corsi per l'Informazione e la Formazione del personale, con particolare attenzione per i neo-assunti o trasferiti
- partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica indetta dal Datore di Lavoro
- elabora le statistiche degli infortuni sul lavoro

Dirigenti/Responsabile della sicurezza a bordo (DLGS 271/99)

- organizza il lavoro
- controlla la conformità a leggi e procedure interne,
- segnala le anomalie e interviene a correggerle

Preposti alla sicurezza

È fatto espresso obbligo di monitorare l'osservanza dei comportamenti da parte dei lavoratori. In particolare:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico per la Sicurezza.

Medico Competente

Il Medico Competente adempie all'art. 25 del D.Lgs. 81/08 ed all'art. 23 del D.Lgs. 271/1999 di cui si riportano in modo indicativo ma non esaustivo i seguenti compiti:

- collabora con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria ed alla predisposizione dell'attuazione delle misure di tutela dei lavoratori,
- effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica sui lavoratori,
- istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire sotto la propria responsabilità a seguito di accordo con il Datore di Lavoro garantendo la salvaguardia del segreto professionale,
- fornisce ai lavoratori le informazioni sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle lavorazioni che comportino l'esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
- informa i lavoratori dei risultati degli accertamenti sanitari a cui si sono sottoposti,
- comunica per iscritto nelle riunioni periodiche i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni dettagliate sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure di tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori,
- collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso,
- collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori,
- consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio fornendogli le informazioni necessarie per la conservazione della medesima,
- consegna al datore di lavoro alla cessazione dell'incarico la documentazione sanitaria in suo possesso.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza "R.L.S."

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto dai lavoratori, adempie all'art.47 del D.Lgs. 81/08 ed all'art. 16 del D.Lgs. 271/1999 di cui si riportano in modo indicativo ma non esaustivo i seguenti compiti:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, alla prevenzione e lotta agli incendi, al primo soccorso e all'evacuazione dell'area; è consultato in merito all'organizzazione della formazione ed informazione dei lavoratori;
- riceve le informazioni e la documentazione in materia di sicurezza (DVR);
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione;
- partecipa alle riunioni periodiche di sicurezza;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione.

Obblighi dei lavoratori

I singoli lavoratori, come previsto dalla vigente normativa, hanno principalmente la responsabilità di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel luogo in cui operano e sulle quali possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni ricevute, ai mezzi forniti dall'azienda ed alle prescrizioni organizzative.

I lavoratori, in particolare, devono:

- contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o suo delegato, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale, come disciplinato nelle procedure;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza e protezione;
- segnalare immediatamente al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi o dei dispositivi di cui sopra nonché qualsiasi eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o disposti dal medico competente;

- segnalare immediatamente al preposto gli infortuni e i “quasi infortuni” direttamente constatati, con specifica descrizione delle modalità di realizzazione.

Principi generali di comportamento

E' opportuno che la prevenzione, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sia supportata dall'adozione di alcuni principi generali che di seguito sono sintetizzati:

- identificazione e tracciabilità, mediante ordini di servizio e deleghe rilasciate dai soggetti competenti, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli addetti delle emergenze, del primo soccorso ed al RLS;
- nomina espressa del Medico Competente, il quale deve accettare formalmente l'incarico;
- identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori da parte del Datore di Lavoro, tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività. La valutazione dei rischi viene documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, del Documento di Valutazione dei Rischi sviluppato sia per le attività a terra che a bordo;
- adozione di un adeguato sistema ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori, che prevede:
 - lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
 - la predisposizione ed aggiornamento del DVR nei luoghi di lavoro effettuati a cura del Datore di Lavoro
- effettuazione di periodiche indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, al fine di:
 - adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, microclima e illuminazione;
- predisposizione di un Piano di Sorveglianza Sanitaria volto ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei Lavoratori;
- definizione, implementazione e monitoraggio di un programma di formazione, informazione e coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'RLS deve poter verificare, anche attraverso l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
- monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;

- con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti ed i doveri di tutti i dipendenti qualora si verificano degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto per i Lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici;
- Verifica della manutenzione periodica e dei controlli di certificazione per i mezzi navali.
- garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza. Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono essere oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti e deve essere data evidenza documentale degli interventi effettuati;
- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;
- l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che prima dell'esecuzione dell'ordine sia verificato in via preventiva che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti e che siano stati ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza;
- deve essere definito ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere assicurata l'attuazione delle azioni correttive;
- deve essere prevista una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi e di verifica della funzionalità del sistema.

Protocolli specifici

Più in dettaglio gli elementi cardine a presidio della salute e sicurezza sul lavoro e della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, implementati da Rimorchiatori Napoletani, sono:

- Un Sistema di poteri e deleghe coerente con la complessità operativa, le dimensioni aziendali e la sua articolazione sul territorio.
- Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro costituito nel suo complesso da risorse con adeguate competenze specifiche, procedure operative e meccanismi di valutazione periodica delle prestazioni del Sistema finalizzate ad un miglioramento continuo.

In particolare nel Servizio di prevenzione e protezione sulla sicurezza sul lavoro, adottato da Rimorchiatori Napoletani, sono previste specifiche procedure che disciplinano gli elementi di controllo finalizzati a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di controllo e monitoraggio e tracciabilità delle operazioni;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte di lavoratori;
- definizione e monitoraggio degli obiettivi aziendali in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV:

- vigilare sull'adeguatezza e il rispetto del Modello e delle procedure, inclusi il codice etico e le procedure aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- verificare periodicamente il sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione o ai sub responsabili;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'odv, datore di lavoro e all'RSPP;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato

dalla Società con riferimento al settore della sicurezza sul lavoro;

- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi (fornitori, appaltatori ...).

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati in esame.

Inoltre, oltre agli obblighi informativi verso l'O.d.V richiamati nella Parte Generale, sono definiti specifici flussi di reporting di dati e/o informazioni relativi ai processi sensibili e strumentali individuati nella presente Parte Speciale. In particolare, l'O.d.V deve essere informato con scadenza semestrale circa:

- Infortuni sul lavoro
- Mancata certificazione dei mezzi navali
- Verbali da parte delle autorità competenti per carenze in materia di sicurezza e salute (autorità marittima, Asl, ispettorato del lavoro, VV.F.)
- Piano di formazione e formazione erogata sulla sicurezza